



**SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Relazione Decreto Delegato per le Modifiche alla Legge n.166/2013

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi Consiglieri,

il Decreto Delegato in esame apporta modifiche sostanziali all'articolo 70 della Legge 166/2013, al fine di integrare e aggiornare le disposizioni relative agli incentivi fiscali per le assunzioni di lavoratori appartenenti a determinate categorie. La modifica si rende necessaria in quanto il Decreto n. 105 del 2022, che ha abrogato le tipologie previste dalla Legge n.115/2017, ha introdotto nuove categorie di lavoratori da incentivare. Con l'attuale Decreto queste categorie vengono reinserite e vengono ora utilizzate per l'aggiornamento delle politiche fiscali a sostegno delle assunzioni.

Nel dettaglio, l'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 70 della Legge 166/2013, stabilendo che, nel caso in cui il datore di lavoro assuma un lavoratore dalle liste di avviamento al lavoro rientrante nelle categorie indicate nell'articolo 3, comma 1 del Decreto Delegato n. 105 del 2022, le percentuali di agevolazione previste nell'articolo 70, comma 1, sono aumentate di un ulteriore 5% per ciascun lavoratore assunto. Tuttavia, il credito d'imposta IGR non può superare il 40% dell'imposta complessivamente dovuta. Tale modifica si inserisce in un contesto di rafforzamento delle politiche attive del lavoro, con l'obiettivo di incentivare le assunzioni di persone provenienti da categorie vulnerabili o svantaggiate, per le quali è previsto un trattamento fiscale più favorevole.

Nello specifico le categorie deboli del mercato sono le seguenti:

- a) non occupati continuativamente da almeno 2 mesi, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale o stagionale, elevati a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, che nella loro vita lavorativa siano stati occupati per un periodo di almeno 12 mesi continuativi, o comunque 24 mesi se non continuativi, e non abbiano adeguata esperienza nell'area o profilo professionale di iscrizione richiesto dal datore di lavoro;
- b) che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio, che percepiscano l'Indennità economica speciale o l'Indennità di disoccupazione di cui al Capo III e Capo IV della Legge 31 marzo 2010 n.73 e successive modifiche e non abbiano adeguata esperienza nell'area o profilo professionale di iscrizione richiesto dal datore di lavoro;
- c) disoccupati da almeno 12 mesi;
- d) che siano stati licenziati per inidoneità alla mansione ai sensi dell'articolo 30 della Legge n. 73/2010 e successive modifiche;
- e) che abbiano un'età pari o superiore ai 50 anni e risultino non occupati continuativamente da almeno 2 mesi, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale o stagionale, elevati a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro o siano percettori di ammortizzatori sociali;
- f) disoccupati che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o maggiore del 40% così come definita dalla Legge 29 maggio 1991 n.71 e successive modifiche.

L'inserimento di questa misura è un passo importante in quanto va a colmare il vuoto lasciato dall'abrogazione delle categorie previste dalla Legge n.115/2017. Il Decreto n. 105 del 2022 aveva infatti previsto l'abrogazione di tali categorie, ma senza una loro immediata sostituzione. Con il presente decreto, le nuove categorie di lavoratori vengono identificate e rese oggetto di incentivo fiscale, migliorando la coerenza e l'efficacia delle politiche di sostegno al mercato del lavoro.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 882535

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00037024 del 16/04/2025



**SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

L'articolo 2 del Decreto introduce anche una norma transitoria, che estende nel 2024 l'applicazione delle disposizioni per le assunzioni di lavoratori appartenenti alle nuove categorie. Questo permette di non penalizzare le imprese che, nel frattempo, abbiano già effettuato assunzioni sotto il nuovo regime, garantendo continuità e chiarezza.

In generale quindi, il Decreto risponde a una necessità di aggiornamento normativo e di adattamento delle politiche fiscali alle nuove esigenze del mercato del lavoro. L'incentivo fiscale introdotto con la modifica dell'articolo 70 rappresenta uno strumento importante per stimolare l'assunzione di categorie di lavoratori che potrebbero altrimenti incontrare difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro, contribuendo così a promuovere l'inclusione sociale e a ridurre le disuguaglianze.

Il limite fissato al 40% del credito d'imposta dovuto – già stabilito nella Legge del 2017 – è una misura di contenimento, volta a evitare un eccessivo impatto fiscale sulle casse dello Stato, pur mantenendo un incentivo significativo per le imprese che decidano di investire nell'inserimento lavorativo di queste categorie. In conclusione, il Decreto delegato apporta modifiche necessarie, che non solo rispondono all'esigenza di riallineamento normativo dopo l'abrogazione delle categorie della Legge n.115 del 2017, ma rafforzano anche gli strumenti di supporto alle assunzioni di lavoratori provenienti da categorie vulnerabili.



Il Segretario di Stato
Alessandro Bevitori

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00037024 del 16/04/2025